

N.



Tribunale di

Sezione II

.....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico del Tribunale di

ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n.

., vertente

TRA

, rappresentato e difeso dall'avv.
margine dell'atto di citazione.

, giusta procura a

ATTORE

E

in persona del legale rapp.te p.t., con l'Avv. Francesco
Napolitano, giusta procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

NONCHÉ

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni: Come da verbale di trattazione scritta del 23 dicembre 2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. _____ conveniva in giudizio la Compagnia di Assicurazioni _____ in uno con la sig. _____ dinanzi al Tribunale di _____ per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni da lesioni patiti dallo stesso, in dipendenza del sinistro stradale occorso in data _____ alle ore 14,15 circa, in Boscotrecase, alla via _____ allorquando il conducente dell'autovettura del tipo Mercedes tg _____ di proprietà della sig. _____ lo investiva sulle strisce pedonali.

Instauratosi il giudizio, la convenuta sig. _____ rimaneva contumace, mentre la società _____ si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia atteso che, all'esito degli accertamenti stragiudiziali di rito, l'attore, sig. _____

rintracciato dal fiduciario nominato dalla Compagnia, rilasciava in data 22/06/2016 dichiarazione di rinuncia alla richiesta di risarcimento oggetto di causa.

In via del tutto subordinata, eccepiva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità in relazione alla violazione della L. 57/2001 in combinato disposto con l'art. 22 L.990/69, così come novellati dagli artt. 139, 141, 143, 145, 148 e 149 D.Lgs. 209/2005, che impongono l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti il sinistro per il quale si agisce.

Ammessi i mezzi di prova dal precedente istruttore, escusso l'unico teste, disposta la CTU dal precedente istruttore, ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza con termini 190 cpc (60+20) all'udienza di trattazione scritta del 23 dicembre 2021.

2. Nel merito .

In ordine all'an.

In primo luogo occorre rilevare che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione depositata in atti non può ritenersi sufficientemente provato che l'incidente di cui è causa sia stato effettivamente causato dall'auto di parte convenuta, e che in buona sostanza si sia effettivamente verificato.

Assume rilievo la dichiarazione rilasciata dallo stesso attore all'accertatore della Compagnia in data 22/06/2016 e che la compagnia qualifica "dichiarazione di rinuncia alla richiesta di risarcimento" oggetto di causa.

Invero, dalla documentazione che prodotta da parte convenuta, si legge: "*...in merito al sinistro su indicato dichiaro liberamente di disconoscere il presente sinistro che sarebbe avvenuto il
a Boscotrecase località a me sconosciuta, via che mi avrebbe visto coinvolto, dichiaro di rinunciare al diritto ed azione. Preciso di non essermi rivolto ad alcun consulente avvocato*" (cfr. doc. n. 1, produzione convenuto).

Tale dichiarazione costituisce una dichiarazione stragiudiziale ex art. 2735 cc, che ha lo stesso valore di quella giudiziale.

In sede di interrogatorio formale parte attrice ha, del resto, confermato che l'accertatore della compagnia si era recato presso la propria abitazione, e che aveva reso la suddetta dichiarazione.

Le motivazioni di ripensamento date dallo stesso attore all'udienza del 9.9.21, non assumono alcun rilievo alla luce della documentazione depositata, né possono essere qualificate come una revoca della confessione.

Occorre, del resto, rilevare che la dichiarazione resa dall'attore all'accertatore della compagnia, è stata – come si evince dall'esame degli atti- redatta di pugno dello stesso attore, nella stessa è chiaramente indicato il veicolo investitore, il giorno dell'incidente e la località, ne consegue che quanto dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale in giudizio, a prescindere dalla sua irrilevanza, risulta ampiamente contrastare con la documentazione in atti.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dall'unico teste, peraltro residente anche egli a Napoli così come l'attore, le stesse appaiono generiche ed inattendibili.

Il teste infatti non solo non ha chiarito quali fossero le condizioni di traffico veicolare al momento dell'assunto evento lesivo, e non ha fornito indicazioni in merito alle condizioni meteorologiche presenti al momento del presunto sinistro, ma soprattutto non ha saputo precisare "*a che altezza dell'attraversamento pedonale si trovava il pedone*" (cfr. verb. 8.11.18 "*Non posso precisare a che*

altezza dell'attraversamento pedonale si trovava il pedone”), non ha fornito alcun particolare relativamente al tipo di lesioni presuntivamente subite dall'istante affermando genericamente che l'attore lamentava dolori in particolare alla schiena (*“lamentava dolori in particolare alla schiena* “), ed infine non ha saputo precisare se l'attore fu portato in ospedale .

Su tale impianto probatorio, già di per sé contraddittorio, devono aggiungersi le anomalie della documentazione sanitaria prodotta.

Con riferimento all'accesso presso il P.S. dell'

nonostante la modalità del sinistro (il teste stesso avrebbe riferito che l'attore lamentava dolori , e non solo alla schiena) non vengono descritti ematomi, abrasioni, o altre ferite, e ci si limita a riportare quanto riferito dal paziente (*“il paziente riferisce incidente stradale senza omissione di soccorso”*), anche i dati anagrafici vengono riferiti dal paziente (*“dati rif.. Dal Pz”*).

Tale rilievo è stato evidenziato dal CTP di parte convenuta [*“come mai non siano descritte sul referto di PS quelle tipiche lesioni accessorie della fase di impatto al suolo (come escoriazioni alle mani e/o al volto) quando qualsiasi soggetto tenta di ammortizzare la caduta e che comunque dovrebbero essere presenti quando si realizzano almeno le prime due fasi (urto e proiezione al suolo) descritte dalla dottrina medico legale in casi analoghi*], e ciò anche se il CTU, in maniera alquanto apodittica, a fronte di tali osservazioni ha comunque confermato il nesso di causalità, anche alla presenza di una pregressa scoliosi sofferta dall'attore.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato , ritiene lo scrivente che , sulla base della documentazione prodotta , ove vi è un disconoscimento dell'incidente da parte dello stesso attore, nonché alla luce della genericità e inattendibilità della prova testimoniale con un unico teste, e la scarsa relazione effettuata in sede di accesso al P.S., non sussistono gli elementi sufficienti per ritenere provato che l'incidente si sia verificato con le modalità descritte in citazione, e che dunque le lesioni patite dall'attore siano state causate dall'incidente stradale così come descritto in atti.

3. Circa le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del DM 55/14 tenuto conto dell'attività espletata (mancato deposito conclusionali, ma solo delle repliche, da parte della convenuta).

Le spese di ctu devono essere poste definitivamente in capo a parte attrice avendovi dato causa.

P.Q.M.

il Tribunale di _____ in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa:

1. rigetta la domanda;

2. condanna _____ a pagare in favore di _____ le spese di lite che liquida in € 4.025,00 per competenze oltre spese generali al 15% , iva e cpa.

3. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.

Il Giudice